

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo unificato



8271 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto

POSSESSO

Ud. 23/09/2020 -
CC

R.G.N. 22589/2017

Rep. *non 8271*

@.l.

ORDINANZA

sul ricorso 22589-2017 proposto da:

MICHELE SALVATORE, GIOVANNI,
GIALLOMBARDO ROSALIA, quali eredi di Salvatore,
ROSALIA, ANTONINA,
GIOVANNA, quali eredi di Michele, elettivamente
domiciliati in)
i

- ricorrenti -

contro

FRANCESCA, PIETRO LUCA,
ROBERTO, eredi di F Pietro, elettivamente domiciliati in)
i

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1178/2017 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 20/06/2017;

6799
1
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza "non definitiva" 20 giugno 2017, n. 1178, con la quale la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello principale fatto valere da Michele Salvatore Giovanni e Rosalia Giallombardo e accolto l'appello incidentale di Francesca Concetta Biddeci e Pietro Luca dichiarando gli appellanti tenuti al pagamento dell'indennità per occupazione *sine titulo* degli immobili di proprietà degli appellati, indennità per la cui determinazione la causa è stata "rimessa in istruttoria".

Hanno resistito con controricorso Francesca Roberto e Pietro Luca.

2. La causa è stata assegnata al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380-*bis* c.p.c. Con ordinanza interlocutoria n. 8339/2019 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello.

Espletato l'adempimento, il ricorso è stato riassegnato alla trattazione in camera di consiglio.

I ricorrenti hanno depositato due memorie.

CONSIDERATO CHE

1. Il Collegio rileva che dagli atti del giudizio d'appello risulta l'avvenuta proposizione, all'udienza del 14 luglio 2017, della riserva di gravame avverso la "sentenza non definitiva" impugnata, sentenza che, rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale, ha condannato i ricorrenti ex art. 278 c.p.c.

Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 361 c.p.c., né al riguardo vale l'osservazione formulata dai ricorrenti in memoria circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata da parte degli attuali controricorrenti. Come ha chiarito questa Corte, "qualora la parte processuale abbia formulato riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva, il termine per la proposizione del gravame dipende da quello utile per l'impugnazione della sentenza definitiva e il termine c.d. breve decorre dalla notificazione della sentenza definitiva" (Cass. 11857/2020). Pertanto, "il principio per cui il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, va coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o comunque di altra successiva, salvo l'onere per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte" (Cass. 13762/2007).

2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto

per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.


P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.


Sussistono, ex art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2[^] sezione civile, il 23 settembre 2020.

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 MAR. 2021

Il Funzionario Cancelliere
Innocenzo BATTISTA

